

78.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (Trasmissione di documenti)	1707	(Ordini del giorno)	1682
Atti di controllo e di indirizzo	1708	Documenti ministeriali (Trasmissione)	1708
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	1698	Interpellanza ed interrogazione all'ordine del giorno	1689
Disegno di legge n. 2301 (Articolo 1)	1687	Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 1996	1697
Disegno di legge di conversione n. 2222:		Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	1707
(Articolo unico)	1677	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	1697
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1677	Proposte di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1697
(Articoli del relativo decreto-legge)	1677	Richieste ministeriali di parere parlamentare	1708
(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	1679		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEM-
BRE 1996, N. 475, RECANTE MISURE URGENTI PER LE
UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA (2222)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, 18 settembre 1995, n. 379, 18 novembre 1995, n. 483, 16 gennaio 1996, n. 14, 19 marzo 1996, n. 128, 17 maggio 1996, n. 265, e 16 luglio 1996, n. 374.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 159, e 27 maggio 1996, n. 289.

MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno accademico 1995-1996 ».

All'articolo 6, al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attività del laboratorio di Trieste »; al medesimo comma 3, ultimo periodo, le parole: « riuniti in apposito consorzio, » sono soppresse.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 2.

1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai

servizi erogati dalle singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1995-1996 è mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

ART. 3.

1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge

19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

ART. 5.

1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali.

2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli

obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, riuniti in apposito consorzio, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-

1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

ART. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono soppresse le parole « di nazionalità non italiana ».

1. 1.

Governo.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno accademico 1995-1996

con le seguenti: per gli anni accademici successivi.

2. 1.

Aprèa, Panetta, Follini, Palumbo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.2

All'emendamento 2.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quest'ultimo anno accademico il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito non potrà subire alcuna variazione in aumento.

0. 2. 2. 1.

De Murtas, Diliberto, Bracco, Petrella, Grignaffini, Brancati, Volpini, Soave, Sbarbati.

All'emendamento 2.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quest'ultimo anno accademico il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potrà subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a tale ultima previsione le università provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza.

0. 2. 2. 1.

De Murtas, Diliberto, Bracco, Petrella, Grignaffini, Brancati, Volpini, Soave, Sbarbati.

(Testo riformulato).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno accademico 1995-1996 *con le seguenti:* per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997.

2. 2.

Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della stessa legge. Conseguentemente la denominazione del capitolo 1527 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica viene modificata in relazione alla nuova finalizzazione.

2. 3.

Bracco.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Napoli, Malgieri, Butti, Colonna.

ART. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione alle equiparazioni disposte, ai fini assistenziali, dal comma 1 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le corrispondenze funzionali di cui al comma 4 del medesimo articolo 102, concernenti i medici appartenenti alla posizione iniziale, si applicano anche al personale laureato medico ed odontoiatrico di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, così come espressamente previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. 1.

Napoli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi fini di cui

al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 502.

4. 2.

Sbarbati.

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È autorizzata la riduzione di lire 1 miliardo dalla dotazione riservata all'INFN (Istituto nazionale fisica nucleare) in favore del CIFS (Consorzio inter universitario per la fisica spaziale), riconosciuto con decreto ministeriale 4 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1991, registro n. 8, foglio n. 256, come avente personalità giuridica (*Gazzetta ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991).

6. 1.Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la ricerca sulla fusione nucleare a bassa temperatura è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per il 1997 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, da destinare al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento della spesa, di progetti presentati da gruppi di ricerca afferenti ad enti pubblici o privati, con esperienza specifica non inferiore a 5 anni. I finanziamenti saranno erogati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica su proposta del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi

per l'anno 1998 *con le seguenti:* lire 568 miliardi per l'anno 1997 e lire 590 miliardi per l'anno 1998.

6. 2.

Scalia, Dalla Chiesa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le procedure già avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse.

6. 3.

Governo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. 1. È professore universitario del ruolo unico il personale docente e ricercatore di ruolo che, in seguito a vincita di concorso o in base ad affidamento o supplenza ai sensi della legge 19 gennaio 1990, n. 341, conferiti per una durata superiore ai tre anni accademici, sia titolare di diritto, nel primo caso e di fatto, nel secondo caso, di una disciplina appartenente ai «settori scientifico-disciplinari», ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'8 agosto 1994*, n. 184, e loro eventuali integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, riguardanti i ricercatori di ruolo, si applicano a tutti i ricercatori che entrino in ruolo prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. Il triennio di affidamento o supplenza di cui al comma 1, deve intendersi effettuato per tre anni accademici consecutivi, per la stessa disciplina ovvero

disciplina appartenente allo stesso « settore scientifico-disciplinare » e nella stessa struttura universitaria.

4. Diventano professori universitari del ruolo unico tutti i professori ordinari ed associati.

5. I ricercatori confermati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1988 possono essere inquadrati a domanda come professori universitari del ruolo unico ogni qualvolta soddisfino di fatto le condizioni di cui al comma 1 e al comma 2; in caso contrario saranno iscritti nelle istituende liste di idoneità nazionale a professore universitario del ruolo unico, con applicazione della relativa procedura concorsuale.

6. Le università, nei propri statuti, avranno facoltà di articolare i professori universitari del ruolo unico in livelli collegati all'anzianità di ruolo, al merito ed al tipo di funzioni svolte.

7. 01.

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« ART. 7-bis. 1. L'ISEF - Lombardia di Milano e l'ISEF statale di Roma sono trasformati in atenei di scienze motorie.

2. Entro sei mesi il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituiscono le relative tabelle e nei sei mesi successivi le strutture universitarie di cui al comma 1 del presente articolo provvederanno all'emanazione dei propri statuti di autonomia.

7. 02.

Rodeghiero, Bianchi Clerici,
Santandrea, Rizzi.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 2222;

premessi che:

a) a partire dall'anno accademico 1991/92, l'ammissione ai corsi per la formazione specialistica dei medici viene effettuata sulla scorta di un numero programmato di posti, determinato di triennio in triennio dai Ministeri dell'università, della sanità e del tesoro;

b) nel 1991 l'università di Messina bandiva i concorsi secondo il numero dei posti previsti nello statuto e non in base a quelli assegnati all'ateneo in forza della programmazione, essendo stati questi ultimi posti determinati con il decreto interministeriale del 17 dicembre 1991 e quindi a concorsi già espletati;

c) l'università di Messina non ammetteva ai corsi tutti i vincitori del concorso, secondo i posti previsti nel bando, bensì un numero ridotto ed inferiore anche a quello previsto dalla programmazione interministeriale;

d) i medici vincitori del concorso ma esclusi dai corsi, su sentenza del TAR di Catania, venivano ammessi ai corsi senza alcun onere finanziario per l'università;

e) i medici in questione, dopo aver frequentato i corsi di specializzazione e partecipato alle attività didattiche e mediche del servizio, con assunzione dei compiti assistenziali per una completa formazione, a causa dell'intervento del consiglio di giustizia amministrativa di Palermo, hanno vista annullata la sentenza del TAR di Catania;

f) i medici in questione, senza una necessaria regolarizzazione della loro posizione, non riuscirebbero a conseguire il titolo specialistico;

g) in presenza di un accertato fabbisogno nazionale di medici specialisti, vengono penalizzati dei medici che pur di conseguire una specializzazione hanno rinunciato ad ogni forma di profitto

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative utili affinché i medici ammessi nelle scuole di specializzazione presso l'università di Messina possano conseguire il titolo di specializzazione.

(9/2222/1)

Napoli, Aloi, Valensise, Fino, Malgeri, Butti, Landolfi, Storace, Colonna, Buontempo.

La Camera,

rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge n. 475 del 1996, di cui al disegno di legge di conversione n. 2222, conferisce valore abilitante al diploma universitario per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, per l'esercizio delle varie attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità, ivi citati,

impegna il Governo

a fare in modo che, ai medesimi fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge, sia riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 502.

(9/2222/2)

Sbarbati.

La Camera,

valutate le materie contenute nel decreto-legge 13/10/96 n. 475, di cui al disegno di legge 2222, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

constatato che, ancora una volta, il decreto-legge non affronta il problema dei tecnici-laureati e neppure quello del personale medico dell'area tecnico-scientifica

e socio-sanitaria in possesso di lauree in medicina e chirurgia ed in odontoiatria che svolgono funzioni assistenziali;

tenuto conto che nel dibattito svolto presso la Commissione VII in sede referente tutte le forze politiche hanno sollecitato la soluzione ai problemi di queste categorie;

impegna il Governo

a considerare in via definitiva ed in tempi brevi il problema dei tecnici-laureati e del loro stato giuridico.

(9/2222/3)

Aprèa, Napoli, Follini, Palumbo.

La Camera,

valutata la materia contenuta nel decreto-legge n. 475 del 13 settembre 1996 recante « Misure urgenti per le università e per gli enti di ricerca »;

considerato che il piano triennale 1994-1996 prevede l'istituzione delle università di Varese e del Piemonte orientale, previa presentazione al Ministero competente di un piano operativo di attuazione a cura degli atenei gemmanti, piano operativo di attuazione che per quanto riguarda sia le facoltà di Varese che del Piemonte orientale risultano già inoltrati al Ministero dell'università;

impegna il Governo

a compiere tutti gli atti necessari affinché si giunga al più presto all'avvio del funzionamento autonomo delle università di Varese e del Piemonte orientale.

(9/2222/4)

Bianchi Clerici, Maroni, Comino.

La Camera,

esaminate le disposizioni relative al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 475 del 1996, in merito alla proroga della deroga, per gli anni accademici

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1996

1995/1996 e 1996/1997, al tetto previsto dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993 nella determinazione dei contributi a carico degli studenti;

valutata la necessità di pervenire ad una riforma complessiva del sistema della contribuzione studentesca, nel rispetto dei principi di equità fiscale e per la tutela e la riqualificazione del diritto allo studio

impegna il Governo

a individuare criteri tali da garantire l'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o provenienti da situazioni familiari disagiate, allo scopo di ridurre il tasso di

abbandoni degli studi, adottando, per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari, parametri e metodologie adeguati;

a determinare le percentuali massime della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare.

(9/2222/5)

De Murtas, Diliberto, Lenti,
Bracco, Dedoni, Capitelli,
Brancati, Mazzocchin.

***DISEGNO DI LEGGE: S. 827. — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LA LEGA DEGLI STATI ARABI, FATTO A ROMA
IL 9 AGOSTO 1995, CON SCAMBIO DI NOTE INTERPRE-
TATIVE, EFFETTUATO IL 21 DICEMBRE 1995 ED IL 10
GENNAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (2301)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE

PAGINA BIANCA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per sapere — premesso che:

con sentenza del giudice della Corte per il commercio internazionale di New York sono state poste le basi per il boicottaggio, da parte degli Stati Uniti d'America, delle importazioni dall'Italia di prodotti del mare, compresi coralli e cammei;

con una pronuncia della Commissione europea è stata resa palese l'intenzione, da parte dell'Unione europea, di mettere al bando l'attività denominata « pesca con reti derivanti » (spadare) a decorrere dal 1° gennaio 1998;

con circolare del 16 aprile 1996, l'ex Ministro delle risorse agricole Luchetti, fornendo un'interpretazione restrittiva e vessatoria di una sentenza della Corte di cassazione, ha vietato anche la detenzione a bordo di reti derivanti di lunghezza superiore a 2,5 chilometri. Ciò malgrado la sentenza stessa prevedesse illiceità solo nel caso in cui la rete fuori misura fosse inequivocabilmente a bordo a scopo di esercitare abusivamente l'attività di cattura dei cetacei;

tali provvedimenti sono stati presi al fine di salvaguardare i cetacei viventi nell'area del Mediterraneo, considerati specie « a rischio », con un'applicazione schematica del principio precauzionale di conservazione delle risorse;

in virtù di tutto ciò è stata vietata la pesca con reti derivanti che non superino i 2,5 chilometri di lunghezza, creando così seri e gravissimi problemi ai pescatori italiani, i quali attraverso la pesca con reti derivanti, di misura consentita, non possono ricavare il minimo di sostentamento necessario;

il divieto della pesca con reti derivanti superiori a 2,5 chilometri, investendo tremilacinquecento pescatori, dei quali tremila operanti nelle aree depresse del Paese (Sicilia, Calabria, Campania, Sardegna), crea ulteriore disoccupazione e disperazione negli operatori ittici, nonché negli occupati dell'indotto, che si calcola siano circa settemila;

alla luce delle relazioni tecnico scientifiche (del dottor procuratore Nicola Ceraolo per gli aspetti giuridici; del dottor Angelo Di Natale per gli aspetti biologici; del professor Eugenio Fresi per gli aspetti ecologici; del professor Mario Spagnolo per gli aspetti economici) è emerso con chiarezza che la mortalità dei cetacei nel Mediterraneo non è tanto ascrivibile al tipo di pesca con reti derivanti (o spadare), quanto piuttosto ad altre cause, quali l'inquinamento e gli agenti patogeni;

dal parere del comitato permanente tecnico, scientifico ed economico per la pesca dell'Unione europea (Cstep), si evince che nel nostro Paese il numero delle reti derivanti è stabilmente quantificato in seicentocinquanta imbarcazioni, mentre in altri Paesi della stessa Unione europea si supera, e di molto, tale numero. Inoltre, contemporaneamente, altri Paesi terzi, precedentemente privi di flotta con reti derivanti, stanno allestendo un cospicuo naviglio che, ad esempio, arriva a duecento unità di pesca per il Marocco e a trentaquattro unità per Tunisia e Turchia;

il succitato parere del Cstep stima la popolazione di delfini nel Mediterraneo occidentale pari a circa duecentomila esemplari (non ascrivendoli, perciò, tra le specie a rischio) e riporta che la mortalità per reti derivanti fosse già modesta precedentemente alla introduzione della lunghezza massima di 2,5 chilometri di rete;

la Commissione europea è pienamente consapevole del fatto che i pescherecci dei Paesi terzi utilizzano reti derivanti di lunghezza indeterminata, esercitando liberamente, senza alcun divieto, l'attività di pesca nelle acque del Mediterraneo ed immettendo il prodotto sul mercato italiano, con grave nocimento per la bilancia commerciale;

la Commissione europea ha, essa stessa, finanziato fino all'aprile del 1993 imbarcazioni italiane adibite alla pesca con reti derivanti (spadare);

in una analoga disputa tra Usa e Messico, gli Stati Uniti sono stati costretti a fare marcia indietro, e proprio in questi giorni il comitato Fao per il commercio ittico, riunitosi a Brema, si è pronunciato contro l'embargo, decretato dagli USA nei confronti dei prodotti del mare italiani, perché viola le norme dell'organizzazione mondiale per il commercio;

il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sta controllando a tappeto le imbarcazioni italiane, imponendo la pesca con reti derivanti non superiori ai 2,5 chilometri, misura ritenuta, dai pescatori, non idonea e non proficua al fine di realizzare una pesca sufficiente a sostenere il fabbisogno minimo di essi stessi e delle loro famiglie;

i pescatori hanno più volte chiesto al Governo italiano un regime di tolleranza alla pesca con reti derivanti superiori ai 2,5 chilometri, almeno per il corrente anno;

i pescatori, tramite le organizzazioni cooperative del settore, hanno altresì avanzato all'Unione europea ed al Governo serie e alternative proposte all'abolizione della pesca con reti derivanti (spadare): lunghezza massima delle reti nove chilometri in quanto misura dimostratasi scientificamente utile a garantire la non significatività delle catture accidentali dei cetacei; segnalazione delle reti con strumenti acustici e visivi tali da ridurre al minimo i problemi di interferenza con i cetacei; apposizione delle reti di stru-

menti, quali boe galleggianti radarabili e luminose, per facilitarne l'identificazione da parte di qualsiasi natante di superficie; segnalazione immediata di ogni eventuale cattura accidentale di cetacei alle stazioni radio di ascolto costiere ed istituzione di centri di soccorso per i cetacei; piano di riconversione volontaria di reti e licenze fortemente incentivante e finanziariamente sostenuto dall'Unione europea; inasprimento delle sanzioni già esistenti, con meccanismi progressivi che comportino ritiri della licenza di pesca;

tutto quanto predetto è stato esposto da parte delle organizzazioni cooperative della pesca al Ministro interrogato in occasione di un incontro tenutosi presso un *hotel* in provincia di Salerno e successivo ad un incontro col sottosegretario tenutosi presso il Ministero delle risorse agricole;

nel corso dell'incontro, il Ministro ha proposto, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea, soltanto la riconversione delle reti vietate con altre idonee e la riconversione delle licenze di pesca con reti derivanti con altre di diversa tipologia;

tali proposte sono state giudicate inidonee, da parte delle organizzazioni nazionali cooperative della pesca, alla risoluzione del grave problema creatosi, poiché non garantirebbero un minimo introito economico;

il movimento cooperativo per la pesca ha, d'altra parte, formulato alcune controproposte, che prevedono indennità di vario tipo, da versare ai pescatori per le succitate riconversioni, controproposte prese in scarsissima considerazione dal Ministro;

il movimento predetto lamenta un atteggiamento del Ministro, manifestato nel corso dell'incontro, e del Commissario europeo per la pesca, Emma Bonino, di totale indifferenza verso la problematica in oggetto, e soprattutto verso il manifesto stato di disperazione dei pescatori;

il Ministro è espressione del Governo, di quella maggioranza politica cioè che nel corso della campagna elettorale recentissima ha posto tra i punti cardine del suo programma la diminuzione della disoccupazione e la risoluzione dei problemi del Mezzogiorno —:

quali provvedimenti intenda adottare, per quanto di propria competenza, al fine di risolvere tale drammatico problema;

in quali forme intenda attivarsi per far conoscere e sostenere, con la dovuta solidarietà verso i pescatori italiani, le proposte del movimento cooperativo per la pesca agli organi competenti dell'Unione europea e quali altre iniziative voglia prendere in merito alla grave questione.

(2-00088) « Bergamo, Prestigiacomò ».

(4 luglio 1996).

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

i controlli eseguiti, nel continente, in Atlantico e nel Mediterraneo non hanno evidenziato situazioni di impoverimento ittico che possano far anche lontanamente sospettare gravi danni ad alcune specie ittiche a causa dell'utilizzazione di reti da pesca derivanti;

molte marinerie delle regioni del sud vivono prevalentemente della pesca del tonno e del pesce spada, e già migliaia di famiglie di pescatori soffrono dolorosamente delle innovazioni che sono state imposte dalla Commissione europea;

bisogna in ogni caso contemperare le esigenze del rispetto della legalità internazionale e della natura con il diritto al lavoro maturato nei millenni dalla nostra marineria; gli obblighi imposti dalla Commissione europea non sono peraltro rispettati dai battelli da pesca extraeuropei che svolgono attività nel Mediterraneo —:

quali interventi intenda adottare presso la Commissione europea, che ha presentato la proposta di regolamento dell'8 aprile 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e che, di fatto, impoverisce la marineria italiana nella pesca del tonno e del pesce spada;

quali iniziative abbia assunto il Governo in previsione di una temporanea proroga nell'utilizzo di reti da pesca derivanti superiori o pari a chilometri 2,5;

quali iniziative di sostegno siano state previste per la marineria occupata nell'attività delle spadare per la riconversione dell'attività economica nonché per il loro graduale adattamento alle nuove attività lavorative. (3-00113)

(11 luglio 1996).

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

Missioni vevoli nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 1996.

Bergamo, Berlinguer, Bindi, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Dini, Fantozzi, Fassino, Ferrari, Finocchiaro Fidelbo, Fronzuti, Ladu, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Prodi, Ruberti, Sales, Soriero, Visco, Vita, Widmann.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SCALIA: « Norme per il sostegno degli enti e delle associazioni che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio culturale e artistico » (285) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, XII e XIII;*

SCALIA e PROCACCI: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (300) *Parere delle Commissioni II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e XI;*

SCALIA: « Nuove norme in materia di servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato » (329) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V e XI;*

PITTELLA ed altri: « Disposizioni per la nomina di disoccupati a componenti di seggio elettorale » (1764) *Parere della XI Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CASCIO: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del presidente della regione » (2391);

alla II Commissione Giustizia):

SCALIA: « Modifica dell'articolo 328 del codice penale in materia di rifiuto od omissione di atti d'ufficio » (331) *Parere della I Commissione;*

GIACCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone fisicamente o pschicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi » (960) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

ANEDDA e SIMEONE: « Modifica dell'articolo 273 del codice di procedura penale in materia di condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali » (988) *Parere della I Commissione;*

ANEDDA e SIMEONE: « Riforma dell'ordinamento professionale forense » (1271) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI;*

PISAPIA e SAPONARA: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario » (2154) *Parere della I Commissione;*

PISAPIA: « Modifica al codice civile in materia di cognome dei figli » (2155) *Parere della I Commissione;*

alla VI Commissione (Finanze):

SCALIA: « Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano » (334) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

NARDONE ed altri: « Modifiche alla disciplina dell'IVA nel settore della zootecnica » (513) *Parere delle Commissioni I, V e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

TRANTINO: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esonero dal pagamento dell'ICI per le famiglie con reddito annuo inferiore a quindici milioni di lire » (847) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

ALEMANNO ed altri: « Norme per il rinvio dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso di abitazione » (2448) *Parere della I Commissione;*

FOTI ed altri: « Norme in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo » (2483) *Parere delle Commissioni I, II, XI e XII;*

alla IX Commissione (Trasporti):

SCALIA: « Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di pubblicità sulle strade e sulle autostrade » (328) *Parere delle Commissioni I e VIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

BONO ed altri: « Legge quadro sul turismo » (2001) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XI e XII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

POLI BORTONE ed altri: « Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci » (928) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, X, XI e XIV;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

NARDONE ed altri: « Riordino dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) » (514) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

TOSOLINI e NEGRI: « Norme per la limitazione dell'inquinamento acustico aeroportuale » (2269) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente agli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 31 luglio 1996 (da L 177 a L 190 e da C 205 a C 223), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/36/CE — Direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GUCE L 178).

Raccomandazione 96/431/CE — Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 1996, sugli indirizzi di massima per la politica economica degli Stati membri e della Comunità (GUCE L 179).

Direttiva 96/37/CE — Direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GUCE L 186).

Direttiva 96/38/CE — Direttiva 96/38/CE della Commissione, del 17 giugno

1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE del Consiglio relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GUCE L 187).

COM(96)242 — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996, nel quadro dei premi di cui all'articolo 4b, paragrafo 6 e all'articolo 4d, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica l'articolo 4i, paragrafo 4 dello stesso regolamento (GUCE C 205).

COM(96)184 — Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE C 207).

COM(96)193 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale (GUCE C 207).

COM(96) 183 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, gli articoli 2, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GUCE C 208).

COM(96)212 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUCE C 208).

COM(96)226 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 (GUCE C 208).

COM(96)240 96/0144(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (GUCE C 208).

COM(96)240 96/0145(CNS) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1543/95 in ordine al periodo di applicazione (GUCE C 208).

COM(96)232 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GUCE C 209).

COM(96)309 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale (GUCE C 213).

COM(96)234 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'«aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PV S-ALA) (GUCE C 216).

COM(96)261 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (GUCE C 216).

COM(96)285 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1997/1998, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GUCE C 216).

COM(96)213 — Proposta modificata di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GUCE C 218).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 28/96, del 26 febbraio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri (GUCE C 219).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 29/96, del 19 marzo 1996 definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GUCE C 219).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 30/96, del 28 maggio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GUCE C 219).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 31/96, del 28 maggio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GUCE C 219).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 32/96, del 3 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione dei servizi (GUCE C 220).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 33/96, del 10 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GUCE C 220).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 34/96, del 18 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GUCE C 220).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 35/96, del 18 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'adozione di un programma d'azione comunitario in materia

di monitoraggio sanitario nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (GUCE C 220).

COM(96)200 - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GUCE C 221).

COM(96)292 - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GUCE C 221).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

Commissione III: COM(96)234, COM(96)213;

Commissione V: raccomandazione 96/431/CE, COM(96) 193;

Commissione VI: COM(96)184, COM(96)183, COM(96)292;

Commissione VII: COM(96)200;

Commissione VIII: posizione comune (CE) n. 28/96, posizione comune (CE) n. 30/96;

Commissione IX: posizione comune (CE) n. 31/96, posizione comune (CE) n. 34/96;

Commissione X: COM(96)309, posizione comune (CE) n. 33/96;

Commissione XI: posizione comune (CE) n. 32/96;

Commissione XII: posizione comune (CE) n. 35/96;

Commissione XIII: COM(96)242, COM(96)212, COM(96)226, COM(96)240-96/0144(CNS), COM(96)240-96/0145(CNS), COM(96)261, COM(96)285;

Commissioni riunite VII e X: posizione comune (CE) n. 29/96;

Commissioni riunite IX e X: direttiva 96/36/CE, direttiva 96/37/CE, direttiva 96/38/CE, COM(96)232.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 agosto 1996 (da L 191 a L 221 e da C 224 a C 252), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Decisione - Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, del 16 luglio 1996, che modifica, mediante istituzione di un comitato consultivo paritetico, la decisione n. 1/94 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione (GUCE L 192).

Direttiva 96/52/CE - Direttiva 96/52/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 85/350/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Irlanda) (GUCE L 194).

Direttiva 96/39/CE - Direttiva 96/39/CE della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GUCE L 196).

Direttiva 96/40/CE - Direttiva 96/40/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello stato di approdo (GUCE L 196).

Direttiva 96/41/CE - Diciannovesima direttiva 96/41/CE della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GUCE L 198).

Decisione - Decisione n. 1/96 del Consiglio di associazione, tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, del 16 luglio 1996, che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza di cui all'articolo 63, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, e le norme per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punti i) e ii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo (GUCE L 208).

Direttiva 96/44/CE - Direttiva 96/44/CE della Commissione, del 1° luglio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GUCE L 210).

Direttiva 96/45/CE - Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici (GUCE L 213).

Direttiva 96/45/CE - Direttiva 96/46/CE della Commissione, del 16 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUCE L 214).

Rettifica di direttiva - Rettifica della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso

tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU n. L 186 del 25.7.1996) (GUCE L 214).

Rettifica di direttiva - Rettifica della direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne di veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU n. L 186 del 25.7.1996) (GUCE L 221).

COM(95)722-96/0112(COD) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0113 (CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0114(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0115(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0116(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0117(COD) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GUCE C 231).

COM(95)722-96/0118(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GUCE C 231).

COM(96)79 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 87/102/CEE (modificata dalla direttiva 90/88/CEE) relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GUCE C 235).

COM(96)224 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE in Irlanda (GUCE C 237).

COM(96)61 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GUCE C 238).

COM(96)223 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea di ispezione veterinaria e fitosanitaria (GUCE C 239).

COM(96)266 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GUCE C 241).

COM(96)312 - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biodici (GUCE C 241).

COM(96)279-96/0157(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, per quanto concerne il *Gyrodactylus salaris*, la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquacultura (GUCE C 242).

COM(96)279-96/0158(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE C 242).

COM(96)175 - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GUCE C 243).

COM(96)170-96/0109(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GUCE C 245).

COM(96)170-96/0110(CNS) - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GUCE C 245).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 36/96, del 28 maggio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GUCE C 248).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 37/96, del 18 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (GUCE C 248).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 38/96, del 18 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio concernente il rav-

vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE C 248).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 39/96, del 18 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GUCE C 248).

Posizione comune — Posizione comune (CE) n. 40/96, del 25 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUCE C 248).

COM(96)264 — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GUCE C 249).

COM(96)318 — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GUCE C 249).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regola-

mento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla Commissione III: (Decisione n.1/96);

alla Commissione VI: Posizione comune (CE) n. 36/96;

alla Commissione VII: Posizione comune (CE) n. 39/96;

alla Commissione VIII: Posizione comune (CE) n. 40/96;

alla Commissione IX: (Direttiva 96/40/CE), Posizione comune (CE) n.37/96, Posizione comune (CE) n. 38/96;

alla Commissione X: (Direttiva 96/41/CE), Decisione n. 1/96, Direttiva 96/45/CE, COM(96)264;

alla Commissione XI: COM(96)318;

alla Commissione XIII: (Direttiva 96/52/CE), COM(95)722-96/0112(COD), COM(95)722-96/0113(CNS), COM(95)722-96/0114(CNS), COM(95)722-96/0115(CNS), COM(95)722-96/0116(CNS), COM(95)722-96/0117(CNS), COM(95)722-96/0118(CNS), COM(96)266, COM(96)312, COM(96)279-96/0157(CNS); COM(96)175, COM(96)170-96/0110(CSN);

alle Commissioni riunite V e XIII: COM(96)224;

alle Commissioni riunite VI e X: COM(96)79;

alle Commissioni riunite VIII e IX: Direttiva 96/39/CE, Direttiva 96/44/CE;

alle Commissioni riunite X e XIII: Direttiva 96/46/CE;

alle Commissioni riunite IX e X: Rettifica di direttiva 96/37/CE (GUCE L 214), Rettifica di direttiva 96/37/CE (GUCE L 221), COM(96)61;

alle Commissioni riunite XII e XIII: COM(96)223, COM(96)279-96/0158(CNS), COM(96)170-96/0109(CNS).

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 settembre 1996 (da L 222 a L 233 e da C 254 a C 269), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Raccomandazione - Raccomandazione della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto (GUCE L 222).

Direttiva 96/55/CE - Direttiva 96/55/CE della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi e clorurati) (GUCE L 231).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 41/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 42/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il

regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 43/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 44/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 45/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in via di sviluppo (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 46/96, del 27 giugno 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo durevole (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 47/96, del 27 giugno 1996, definita

dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno al settore del libro della lettura (Arianna) (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 48/96, dell'8 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio riguardante un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità - SAVE II (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 49/96, dell'8 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GUCE C264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 50/96, dell'8 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro (GUCE C 264).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 51/96, dell'8 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (programma Raffaello) (GUCE C 264).

COM(96)341-96/0185(CNS) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GUCE C 268).

COM(96)341-96/0186(CNS) - Progetto di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GUCE C 268).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla III Commissione: Posizione comune (CE) n. 44/96;

alla VII Commissione: Posizione comune (CE) n. 47/96, Posizione comune (CE) n. 49/96, Posizione comune (CE) n. 50/96, Posizione comune (CE) n. 51/96;

alla VIII Commissione: Raccomandazione 96/527/CE, Posizione comune (CE) n. 46/96, COM(96)341-96/0185(CNS);

alla IX Commissione: Posizione comune (CE) n. 41/96, Posizione comune (CE) n. 42/96;

alla X Commissione: Direttiva 96/55/CE, Posizione comune (CE) n. 48/96;

alla XII Commissione: Posizione comune (CE) n. 45/96;

alle Commissioni riunite I e XIII: COM(96)341-96/0186(CNS);

alle Commissioni riunite IX e X: Posizione comune (CE) n. 43/96.

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Il presidente dell'Assemblea parlamentare della UEO ha trasmesso i testi di otto raccomandazioni e una risoluzione adottate in quel consesso nel corso della II parte della 41^a Sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale che si è tenuta a Parigi dal 3 al 6 giugno 1996.

Raccomandazione sull'organizzazione operativa della UEO (doc. XII-bis, n. 1);

Raccomandazione sugli Stati Uniti e la sicurezza in Europa (doc. XII-bis, n. 2);

Raccomandazione sulle Forze armate, la difesa europea e l'informazione dell'opinione pubblica nei paesi membri della UEO (doc. XII-bis, n. 3);

Raccomandazione sul programma Euclide e la cooperazione tra le industrie europee di elettronica di difesa (doc. XII-bis, n. 4);

Raccomandazione sulla UEO e l'Helios 2 (doc. XII-bis, n. 5);

Raccomandazione sull'attività della UEO — Risposta alla 41^a relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis, n. 6);

Raccomandazione su una politica europea di informazione (doc. XII-bis, n. 7);

Raccomandazione sul processo di pace nei Balcani — Attuazione degli accordi di Dayton (doc. XII-bis, n. 8);

Risoluzione sulla comunicazione interparlamentare e le reti informatiche nei paesi membri dell'UEO (doc. XII-bis, n. 9).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII-bis, nn. 1, 2, 3, 6 e 9) *nonché, per il parere, alla XIV Commissione;*

Commissioni riunite III e IV (doc. XII-bis, nn. 4, 5, 7 e 8) *nonché, per il parere, alla XIV Commissione.*

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, con lettera in data 30 luglio 1996, ha trasmesso il testo delle seguenti risoluzioni:

« sulla politica d'informazione sull'EBS attuata dalla Commissione dal 1988 e sulle misure adottate per garantire l'osservanza dell'embargo sulle esportazioni e debellare la malattia » (doc. XII, n. 26);

« sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune » (doc. XII, n. 27);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele » (doc. XII, n. 28);

« sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1995-1996 » (doc. XII, n. 29);

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea » (doc. XII, n. 30).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII, nn. 28, 29 e 30) *nonché, per il parere, alla XIV Commissione;*

Commissione XII (doc. XII, n. 26) *nonché, per il parere, alle Commissioni III e XIV;*

Commissioni riunite III e IV (doc. XII, n. 27) *nonché, per il parere, alla Commissione XIV.*

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 11 ottobre 1996, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione BALLAMAN ed altri n. 7-00008 e all'ordine del giorno a risoluzione in Commissione CONTE n. 7-00008/VI/1, concernenti agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali residenti in zone montane, approvati dalla VI Commissione (Finanze) nella seduta del 2 agosto 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 12 ottobre 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107, la relazione - riferita al primo triennio di vigenza - sullo stato di attuazione della citata legge, recante disciplina per le attività trasfusio-

nali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (doc. CX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Maurizio FRAISSINET a presidente dell'ente parco nazionale del Vesuvio.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sull'abilitazione al rilascio di diplomi aventi valore legale della scuola di Quartu Sant'Elena.

Tale richiesta, è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 novembre 1996.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.